

REGOLAMENTO

SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI MESSINA

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 87 c.1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.R. n. 2437 del 22.9.2014, del D.D. n. 1773 prot. N. 49837/2015 e della nota direttoriale prot.n. 32287 del 30.3.2019, l'attività professionale forense svolta nell'esclusivo interesse dell'Università di Messina dai dipendenti dell'Ateneo in servizio presso l'Unità di Coordinamento tecnico Affari Legali e Contenzioso istituita quale Ufficio Legale, ai sensi dell'art. 23, L. 31 dicembre 2012, n. 247, e denominata "Avvocatura dell'Ateneo di Messina", con sede in piazza Pugliatti, 1 Messina, sede legale dell'Università. Disciplina, altresì, il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività da questi prestata in favore dell'Ateneo, in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014, n.114.

Art. 2 Funzioni svolte dagli avvocati dipendenti dell'Ateneo

1. Agli avvocati interni dell'Ateneo viene assicurata, ai sensi dell'art. 23 della l. 247/2012, la piena indipendenza ed autonomia professionale. Essi svolgono le seguenti attività:
- a) assistenza, rappresentanza e difesa dell'Università, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia nelle controversie civili, di lavoro, amministrative, pensionistiche e tributarie, nonché nelle relative fasi conciliative; negli arbitrati; nei ricorsi amministrativi; assistenza dell'Ateneo nelle procedure in materia di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. e nelle procedure di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014 e s.m.i.;
 - b) garantire l'adeguato supporto professionale nell'istruttoria delle pratiche per l'Avvocatura dello Stato nelle cause da questa patrocinata ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30.10.1933 n. 1611;
 - c) consulenza e assistenza legale alle Strutture dell'Ateneo, attraverso la formulazione di pareri giuridico-legali da queste richieste, ai fini delle proprie attività istituzionali, tramite il Rettore o il Direttore Generale, ferma restando la competenza consultiva dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. n. 1661/1933.

Art. 3 Assegnazione del contenzioso

1. L'azione e la costituzione in giudizio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, salvi i casi di urgenza in cui provvede il Rettore con proprio decreto sottoposto a ratifica successiva del Consiglio stesso. Il mandato alle liti è conferito dal Legale rappresentante dell'Ateneo. Il Direttore Generale, in relazione alla tipologia, alla complessità e al valore, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia decide se assegnare la causa all'Avvocatura dello Stato, agli avvocati interni o eventualmente, nei casi consentiti, ad un avvocato del libero Foro.

2. Qualora il Direttore Generale abbia deciso di avvalersi degli avvocati interni, il Responsabile dell'Avvocatura interna –funziario appartenente alla cat. Elevata Professionalità, in possesso di adeguata esperienza nella trattazione del contenzioso dell'ente- provvede ad assegnare le pratiche relative alle attività giudiziali e stragiudiziali agli avvocati interni dell'Ateneo, secondo principi di parità di
3. trattamento, di equa e oggettiva ripartizione dei carichi di lavoro e, ove possibile, di specializzazione professionale e della cura già operata di precedenti in materia.
Il Responsabile dell'Avvocatura interna può assegnare agli avvocati anche un incarico congiunto al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.

Art. 4

Criteria di determinazione e attribuzione dei compensi professionali

1. Gli avvocati interni che, in nome e per conto dell'Università, patrocinano giudizi o controversie che vengano definiti con sentenza favorevole hanno diritto, oltre al rimborso delle spese documentate eventualmente anticipate, a percepire i compensi professionali di cui all'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con Legge 11.08.2014 n. 114.
2. Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali sono quelli individuati in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale. Per sentenza favorevole si intende un provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, anche se tale provvedimento è emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto.
3. In presenza di sentenza favorevole con recupero delle spese di lite a carico delle controparti, le somme, indicate nel dispositivo ed effettivamente incassate dall'ateneo, comprensive dei contributi previdenziali a carico dell'ente e del dipendente, sono corrisposte agli avvocati interni incaricati, a titolo di compensi per l'attività defensionale svolta, al netto, ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.ii., delle spese forfettarie, di norma pari al 15% del compenso totale per la prestazione, destinate al bilancio dell'ateneo.
4. In presenza di sentenza favorevole con pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite, agli avvocati interni incaricati è corrisposto il cinquanta per cento del compenso professionale individuato in base ai valori delle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.. Nulla è dovuto a titolo di spese generali.
5. Nel caso in cui il mandato di difesa e rappresentanza in giudizio sia stato conferito a più avvocati interni, il compenso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è ripartito in misura proporzionale all'impegno profuso da ciascuno, come definito con atto del Direttore Generale, sentito il Responsabile dell'Avvocatura interna.
6. Come disposto dall'art. 9, c. 7 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, i compensi professionali di cui ai commi 3 e 4 sono corrisposti a ciascun avvocato in modo da attribuire una somma non superiore al proprio trattamento economico complessivo annuo, determinato sulla base del principio di competenza, comprensivo di tutti gli emolumenti accessori. I compensi erogati ai sensi del presente Regolamento non concorrono al trattamento economico annuo complessivo di riferimento come limite non superabile.

7. I compensi professionali complessivamente corrisposti, ai sensi del precedente comma 4, a tutti gli avvocati interni, non possono superare il limite previsto dall'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014.
8. I compensi attribuiti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo costituiscono elementi variabili della retribuzione da lavoro dipendente, e sono soggetti alla contribuzione ai fini pensionistici e assistenziali, nonché alle ritenute fiscali.
9. Ai sensi dell'art. 1, c. 208 della Legge 23.12.2005 n. 266, per la determinazione dell'importo lordo dipendente da corrispondere agli avvocati interni, il compenso professionale, al netto delle decurtazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, è scorporato degli oneri contributivi a carico dell'ateneo. Il costo complessivo per l'ateneo è costituito dal lordo dipendente aumentato degli oneri contributivi e dell'IRAP. I compensi professionali, corrispondenti al lordo dipendente, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, concorrono al limite di cui all'art. 23 ter del D. L. 6/12/2011 n.ro 201 convertito con L. 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 Iter per la corresponsione dei compensi professionali

1. A seguito della decisione di costituzione in giudizio e del provvedimento di incarico, l'avvocato incaricato presenta il preventivo del compenso professionale, individuato in base ai valori delle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
2. In chiusura di esercizio, laddove l'ammontare dei preventivi presentati nell'anno sia superiore al limite previsto dall'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, l'iscrizione a fondo dell'onere futuro sarà riproporzionata, a cura del Direttore Generale, secondo principi di equità tra gli aventi diritto.
3. A seguito della sentenza favorevole con recupero delle spese di lite, accertato il relativo incasso, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Direttore Generale e al Responsabile dell'Avvocatura interna, specificando:
 - gli estremi del provvedimento favorevole;
 - l'importo a titolo di compenso professionale, riproporzionato nel caso di incarico congiunto, al netto delle spese generali;
 - la distribuzione dell'impegno nell'arco temporale di durata del contenzioso.Le risorse eccedenti il trattamento retributivo complessivo di ogni avvocato, di competenza di ciascun anno di durata del contenzioso, rientrano nelle disponibilità del bilancio di ateneo.
4. A seguito della sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Direttore Generale e al Responsabile dell'Avvocatura interna, specificando:
 - gli estremi del provvedimento favorevole;
 - l'importo richiesto a titolo di compenso professionale, nella misura del preventivo così come iscritto al fondo, suddiviso pro quota nei casi di incarico congiunto;
 - la distribuzione dell'impegno nell'arco temporale di durata del contenzioso.

Nel caso in cui l'importo da richiedere a titolo di compenso professionale sia superiore a quello preventivato, la proposta deve essere sottoposta al Direttore Generale e al Responsabile dell'Avvocatura interna per una valutazione di congruità in relazione anche all'eventuale sopraggiunto incremento del valore della causa e comunque nei limiti delle risorse disponibili. Le risorse eccedenti il trattamento retributivo complessivo di ogni avvocato, di competenza di ciascun anno di durata del contenzioso, rientrano nelle disponibilità del bilancio di ateneo.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Direttore Generale terrà conto del rendimento individuale, provvedendo a una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi, fermo ogni eventuale ulteriore profilo di responsabilità:
 - a) mancato rispetto, nell'anno precedente alla liquidazione, dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione fino al 50% del compenso spettante;
 - b) colpevole assenza, nell'anno precedente alla liquidazione, ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione fino al 50% del compenso spettante;
 - c) inadeguatezza della difesa in giudizio, nell'anno precedente alla liquidazione, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purché non causata dalla mancata trasmissione della documentazione e/o delle informazioni dovute da parte delle competenti strutture dell'Ateneo: riduzione fino al 50 % del compenso spettante.
6. Ai sensi del precedente comma il Direttore Generale, in sede di liquidazione dei compensi, provvederà alle eventuali decurtazioni informando preventivamente l'interessato e garantendo la possibilità di controdedurre. L'importo corrispondente alle detrazioni operate non è distribuibile agli altri avvocati e rientra nelle disponibilità del bilancio dell'Ateneo.
7. I compensi professionali agli avvocati interni, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, sono liquidati dal Direttore Generale con propria disposizione.

Art. 6 Rapporto con le indennità accessorie di risultato

1. Ai sensi di quanto previsto dal CCNL, agli avvocati interni che svolgono attività professionale ai quali sono corrisposti compensi professionali annui di importo superiore alla quota di indennità legata al raggiungimento dei risultati, quest'ultima viene corrisposta in maniera proporzionalmente ridotta ma comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'indennità di posizione (o analoga indennità).
2. Le risorse non spese a titolo di indennità di risultato concorrono, nella prima annualità utile, alla costituzione del pertinente fondo per il trattamento accessorio e sono proporzionalmente utilizzate per incrementare la corresponsione del trattamento economico accessorio del restante personale appartenente all'Ufficio Legale dell'Ateneo, secondo criteri definiti nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Art. 7 Norme finali

1. Gli oneri relativi all'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati sono a carico dell'Ateneo, che provvede al rimborso delle somme all'uopo versate.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni sull'ordinamento della professione forense e alle altre norme applicabili in materia.